

# Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Interesse Nazionale in "Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati"

---

TRA

**L'Università degli Studi di Milano-Bicocca** con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano, PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it, P.IVA: 12621570154 (di seguito UNIMIB o "Sede Amministrativa"), rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, nata a Lucera (FG) il 09/02/1970, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzata alla stipulazione della presente convenzione

E

**L'Università** degli Studi del Piemonte orientale con sede in Via Duomo, 6 Vercelli, PEC: protocollo@pec.uniupo.it, P.IVA: 01943490027 (di seguito UPO o "Sede Ospitante" o "Università Partner"), rappresentata dal Rettore prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954 domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione

di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti".

VISTI

- la Legge 210/98, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca, come modificato dall'art. 19 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n° 240;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14/12/2021, "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*" (nel seguito D.M. n. 226/2021) ed in particolare: i) l'art. 2 comma 1 lettera b), con cui si intendono per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche; ii) l'art. 3, comma 2 lett. a), che consente alle Università di richiedere "*l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con una o più Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto*"; iii) l'art. 11 che prevede i casi e le modalità di istituzione di Dottorati di interesse nazionale, elencandone al comma 2 i requisiti, ivi inclusi il contributo al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione; la stipula di convenzioni, già in fase di accreditamento, fra più Università, prevedendo la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed

eventuali forme di co-tutela così come il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui al predetto articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi; il conferimento, per ogni ciclo, di almeno trenta borse di studio, la cui quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa;

- il Regolamento di Ateneo per i corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

#### PREMESSO CHE

- UNIMIB e ACRONIMO hanno tra i loro scopi primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed artistiche nonché di preparazione culturale degli studenti;
- il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari, inteso a realizzare una formazione di elevata qualificazione culturale che sviluppi figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca e ricoprire posizioni di alto profilo nel mondo delle imprese industriali e di servizio, negli enti pubblici e nelle università;  
-UNIMIB intende attivare per l'anno accademico 2023/24 (ciclo XXXIX) e, previa verifica della disponibilità di fondi, per gli anni 2024/2025 e 2025/2026 (cicli XL e XLI) il corso di Dottorato di Ricerca in "Risorse per la nuova P.A.: persone e dati" della durata di tre anni (di seguito "Dottorato di Ricerca") nella forma del Dottorato di Interesse Nazionale (DIN) ai sensi dell'art.11 del DM 226/2021;
- l'Università Partner ha espresso l'interesse a collaborare all'attivazione del corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati e si è resa disponibile a stipulare questa convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati a partire dal XXXIX ciclo di dottorato e, subordinatamente alla disponibilità di risorse da verificarsi annualmente, per almeno 3 cicli;
- il corso di Dottorato in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati, come previsto dall'art. 11 comma 2 lett. c), prevede il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca e formative tra la Sede Amministrativa e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 D.M. n. 226/2021;
- UNIMIB e l'Università Partner hanno definito il progetto formativo e di ricerca del corso, come risulta dagli Allegati A e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- nell'ambito del finanziamento da parte dell'Unione Europea e dell'iniziativa NextGenerationEU, il D.M. n.118/2023 del 02/03/2023 ha assegnato finanziamenti per l'a.a. 2023/2024, a valere sul PNRR, incluse le economie rese disponibili a valere sulle dotazioni finanziarie di cui al DM 351 del 9 aprile 2022, con riferimento alla Missione 4, componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" per l'assegnazione di borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, dottorati di ricerca PNRR, dottorati per la Pubblica Amministrazione e dottorati per il patrimonio culturale;
- tali borse possono essere impiegate per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento in forma singola o associata;
- UNIMIB e ACRONIMO sono interessate alla realizzazione di progetti di dottorato di ricerca sul tema: Risorse per la nuova P.A.: persone e dati (di seguito "Progetti di Dottorato");
- la gestione, l'attuazione, gli obblighi, e la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento saranno regolate dal Decreto Ministeriale di assegnazione oltre che dall'Atto d'obbligo relativo all'accettazione;

- UNIMIB provvederà all'emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione e relativi allegati, nonché della normativa relativa alle eventuali borse finanziate su fondi PNRR;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione le premesse e gli allegati:

- Allegato A – Descrizione del dottorato di ricerca
- Allegato B – Membri della Sede Ospitante nel Collegio dei Docenti
- Allegato C – Regolamento del Corso
- Allegato D - dati finanziari

#### **Art. 1 - Oggetto**

Oggetto della presente Convenzione è l'attivazione del corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati, di durata triennale al quale la Sede Ospitante intende partecipare, finanziando n. 2 borse per ciascun ciclo di dottorato.

Il corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati è attivato per almeno un ciclo a partire dall'a.a.2023/2024 – ciclo XXXIX e, previa verifica delle risorse, per i successivi due cicli (XL-XLI), con possibilità di rinnovo.

Le Parti convengono di presentare richiesta di accreditamento al MUR per l'attivazione del corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. a) e dell'art.11 del D.M. 226/2021, nei termini di seguito specificati ed in conformità ai vincoli dettati dal predetto Decreto.

#### **Art. 2 – Caratteristiche del Corso**

Il corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati contribuisce al progresso della ricerca attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Riforma orizzontale PA; M4.C1.4\_).

Il corso ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ed è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del corso riportato nell'Allegato C e, per quanto ivi non previsto, dal Regolamento per i corsi di dottorato della sede Amministrativa.

Nell'ambito del suddetto corso sarà attuato il progetto formativo e di ricerca descritto nell'Allegato A parte integrante del presente accordo ed incluso nella domanda di accreditamento MUR.

Ogni Sede Ospitante è sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei Dottorandi assegnatari delle borse da essa finanziate, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi didattici presso le altre sedi, come meglio precisato nell'Allegato A.

Ai Dottorandi le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di “Dottore di Ricerca in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati”. Il diploma riporterà il logo della Sede Ospitante e il logo della Sede Amministrativa. Il diploma sarà firmato dal Rettore della Sede Amministrativa e dal Rettore della Sede Ospitante.

I nominativi dei membri del Collegio dei Docenti indicati dalla Sede Ospitante, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. 226/2021 per la partecipazione ai collegi di dottorato, sono riportati in Allegato B. Nel medesimo Allegato è indicato il nominativo del referente della Sede Ospitante.

### **Art. 3 – Obblighi delle Parti**

UNIMIB, nella sua veste di Sede amministrativa, ha il compito di e si impegna a:

- a. curare la presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato e della sede, come da procedura definita dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
- b. pubblicare il bando di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato;
- c. provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dagli Allegati e in collaborazione con le altre Università o Enti di ricerca convenzionati al Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati, alla programmazione didattica del corso di Dottorato;
- d. immatricolare e iscrivere i dottorandi;
- e. gestire la carriera dei dottorandi iscritti;
- f. predisporre il diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca;
- g. definire l’ammontare ed incassare le tasse e i contributi dei dottorandi;
- h. mettere a disposizione strutture e risorse umane adeguate alla gestione amministrativa del corso di Dottorato;
- i. organizzare gli eventi comuni di ricerca, formazione, e coordinamento;
- j. trasmettere alla Sede Ospitante tutti i dati e le informazioni relativi ai dottorandi iscritti al corso di Dottorato necessari per gli adempimenti di competenza;
- k. provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del corso di Dottorato;

UNIMIB si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi:

- Assegnazione Email istituzionale UNIMIB;
- Supporto per pratiche di richiesta Visto;
- Maggiorazione borsa di studio in caso di soggiorno all’estero nei limiti sopra descritti;
- Accesso ai servizi di placement;

L’Università Partner ha il compito di e si impegna a:

- a. essere sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate, fatto salvo l’assolvimento degli obblighi didattici presso altre sedi, come meglio precisato nell’Allegato A;
- b. contribuire all’organizzazione, coprendone gli eventuali costi, di eventi comuni e/o curriculari di ricerca e formazione presso la propria sede, in base a quanto programmato dal Collegio dei Docenti;

- c. garantire le attività di ricerca e formazione degli studenti e delle studentesse presso la propria sede e mettere a disposizione degli stessi le risorse infrastrutturali adeguate presso i dipartimenti o centri di ricerca a cui sono affiliati i loro supervisori, o altre strutture idonee a garantire la continuità della supervisione e l'accesso ai servizi ritenuti necessari al percorso formativo;
- d. versare, dietro richiesta di UNIMIB accompagnata da dichiarazione relativa alle immatricolazioni e ai passaggi di anno, all'inizio di ogni anno accademico il costo della/e borsa/e di studio finanziate o cofinanziate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5;
- e. contribuire agli oneri di funzionamento.

L'Università Partner si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi:

- Supporto per pratiche di richiesta visto;
- Supporto ricerca alloggio;
- Assegnazione della Email dell'Università Partner;
- Assegnazione credenziali accesso per i servizi agli studenti e alle studentesse;
- Accesso a strutture di ricerca (biblioteche, centri di calcolo, laboratori, ecc.) e garanzia di una postazione di lavoro;
- Accesso al patrimonio librario e banche dati;
- Formazione per la sicurezza;
- Accesso ai servizi relativi al diritto allo studio;
- Accesso ai servizi per il collocamento e alle attività comprese nei diritti degli studenti e delle studentesse dell'Università Partner.

Ove previsto nei propri regolamenti, la Sede Ospitante si impegna altresì a fornire i seguenti servizi:

- altre eventuali agevolazioni (ad es Trasporto pubblico, Mensa,...)

Il Dipartimento della Sede Ospitante che verrà indicato nella scheda di accreditamento ministeriale è:

- Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e sociali
- Dipartimento di per l'Economia e l'impresa

Le Parti si impegnano, congiuntamente alle altre Università e Enti aderenti al corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati, a una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, e in particolare a:

- a. progettare le attività di ricerca per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione;
- b. definire le attività didattiche e di laboratorio, la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- c. modificare i contenuti degli Allegati A e C solo previo accordo scritto ed a condizione che non venga compromessa la qualità e sostenibilità del Corso rispetto ai requisiti per l'accreditamento;
- d. assicurare la qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) secondo le indicazioni dell'ANVUR (ai sensi del D.M. 226/2021);
- e. ridefinire i termini della presente convenzione qualora il Ministero dell'Università e della Ricerca non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali;

- f. pubblicizzare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato;
- g. svolgere attività di formazione e supervisione degli studenti e delle studentesse con riferimento alle tematiche indicate nell'Allegato A;
- h. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca degli studenti e delle studentesse, ivi inclusi, in connessione con le specifiche caratteristiche del corso di dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, e banche dati e in generale le risorse elencate nella scheda di accreditamento
- i. prevedere attività di formazione disciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- j. concorrere a garantire il sostegno finanziario del corso, come indicato nel successivo art. 4.

#### **Art. 4 – Risorse finanziarie**

Le risorse che ogni Università dovrà destinare al finanziamento di ciascuna borsa del Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati è pari a un importo complessivo di 74.863,80 €, (comprensivo di un periodo di studio all'estero della durata di 6 mesi, ai sensi del D.M. 226/2021 e al lordo degli oneri previdenziali)-

L'importo di cui al comma precedente, relativo a ciascuna borsa, comprende:

- a) € 60.108,00 per il finanziamento della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali;
- b) € 5.010,00 per l'aumento della borsa per un periodo di sei mesi all'estero;
- c) € 9.745,80 per il budget di ricerca.

L'importo non comprende:

- la copertura finanziaria per l'aumento della borsa per eventuali ed ulteriori mesi oltre i sei di periodo all'estero obbligatori; tali spese eventuali sono a carico della Sede ospitante.
- le spese di mobilità e di missione dei propri docenti e ricercatori per le attività attinenti al corso di Dottorato inclusa la partecipazione agli organi, regolate di seguito nel presente articolo.

Qualora le borse finanziate dall'Ateneo partner siano borse di cui l'Ateneo è beneficiario ai sensi del DM 118 del 02/03/2023, l'Ateneo partner conferisce tali borse a UNIMIB che, di conseguenza, subentra come soggetto attuatore ai sensi del DM 925 del 29/07/2022 e, con riferimento alle borse conferite, riceverà i pagamenti necessari all'erogazione delle borse secondo le condizioni disposte dall'art. 16, comma 2, del predetto DM 118 ed eventuali successive modifiche. In questi casi l'Ateneo partner si impegna a versare una somma pari all'importo di cui al comma 1 decurtato dell'importo della borsa finanziata ex DM 118 e del budget della ricerca. L'importo risulta essere pari a € 5.118,00 relativo ai 3 anni e a ciascuna borsa.

In ogni caso la sede ospitante resta responsabile del budget di ricerca assegnato a ciascun dottorando. Qualora la quota di incremento del 10% per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando (budget della ricerca), ai sensi del DM 226/21 art. 11 c.2, lettera d), venga erogata tramite

FFO all'università soggetto attuatore, il contributo dell'università sede ospitante sarà ridotto in pari misura.

Il contributo complessivo che la Sede ospitante si impegna a versare alla Sede amministrativa per la partecipazione al Corso di Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova p.a.: persone e dati è pari a 10.236,00 Euro (5.118 euro + 5.118 euro ) per un numero di borse pari a 2.

L'Università Partner dovrà inoltre riconoscere a UNIMIB un importo una tantum pari a € 3.000,00, come contributo per le spese di funzionamento, indipendentemente dal numero di borse finanziate per ciascun ciclo.

L'Università Partner si impegna in ogni caso a garantire il finanziamento di almeno n. 2 borse di studio nel rispetto della normativa vigente.

L'Università Partner si impegna, inoltre, a garantire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di UNIMIB, il pagamento di eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari a livello nazionale, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dalla Sede Ospitante nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Art. 5.

L'Università Partner, entro sei mesi dalla fine del Ciclo, può chiedere la restituzione delle somme versate ed eventualmente non utilizzate a causa di:

- mancata assegnazione della borsa messa a concorso e/o rinuncia e/o esclusione del beneficiario dal corso di Dottorato;
- mancato utilizzo di tutto o parte dell'importo relativo all'incremento della borsa per i periodi all'estero.

Le somme versate e non utilizzate delle quali non sia stata chiesta la restituzione da parte dell'Università partner restano nella disponibilità della Sede amministrativa e saranno destinate alle spese di funzionamento dei cicli di Dottorato successivi, ove attivati.

Le eventuali spese di missione sostenute dai membri della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di Dottorato saranno a carico della Parte cui afferiscono tali membri. Per estensione, nel caso di personale afferente ad altre Università e/o Enti e/o Imprese convenzionate con una delle Parti, i costi saranno a carico della Parte cui tali membri fanno riferimento.

Le eventuali spese di missione sostenute da membri della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di Dottorato non afferenti alle Parti, né ad Università e/o Enti e/o Imprese a loro convenzionate, saranno a carico della Sede Amministrativa.

Le eventuali spese sostenute dai membri della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca saranno a carico della Parte cui afferiscono tali membri.

Le eventuali spese sostenute da membri della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca non afferenti alle Parti saranno a carico della Sede Ospitante.

## **Art. 5 – Modalità di versamento dell’importo**

La Sede Ospitante si impegna a versare l’importo pari alla somma complessivamente dovuta in un’unica soluzione all’inizio di ogni anno accademico entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della Sede Amministrativa dell’elenco degli studenti e delle studentesse iscritti al primo anno di corso o ammessi agli anni successivi la cui borsa sia finanziata dalla Sede Ospitante.

L’Università Partner dovrà effettuare il versamento degli importi previsti nella presente convenzione presso il Conto di Tesoreria Unica: Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano

IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71

SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX

In caso di revoca dell’accreditamento e/o della sospensione dell’attivazione dei nuovi cicli del corso di Dottorato, l’Università Partner non sarà tenuta al versamento delle quote relative a nuovi cicli, mentre dovrà garantire nei termini su descritti i pagamenti delle restanti annualità delle borse relative al ciclo già avviato.

## **Art.6 – Norme per l’organizzazione del corso**

Le modalità di organizzazione del corso di Dottorato sono disciplinate dal Regolamento dei corsi di dottorato vigenti nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dall’Allegato C. Le regole di ammissione e di iscrizione al corso di Dottorato sono disciplinate dal bando di concorso, dall’Allegato C e dal Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato della Sede Amministrativa

L’assegnazione delle borse di studio avverrà secondo la normativa vigente (D.M. 226/2021, art. 8). Il bando potrà prevedere più sessioni durante l’anno o, in alternativa, potranno essere pubblicati più bandi. Gli iscritti al corso di Dottorato saranno sottoposti agli obblighi previsti dal Regolamento di Ateneo per i corsi di Dottorato della Sede Amministrativa e dall’Allegato C.

Il Collegio dei Docenti assegnerà a ciascuno studente e a ciascuna studentessa un progetto di ricerca, un tutor e uno o più supervisor.

Il percorso di studi avrà una durata di 36 mesi, salvo richiesta di proroga ai sensi del D.M. 226/2021.

Il percorso di studi prevederà un periodo obbligatorio di permanenza all’estero presso Istituzioni di elevata qualificazione, della durata di 6 mesi ai sensi del D.M. 226/2021 Art 9.3 per tutti i dottorandi del corso di Dottorato.

Il percorso di studi prevederà un periodo obbligatorio di permanenza presso una pubblica amministrazione della durata di 6 mesi.

### **Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute**

In applicazione dell'articolo 10 del D.M. 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 è individuato nella Sede Ospitante. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività dello studente o della studentessa sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà la Sede Ospitante a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica dello studente o della studentessa, fatti salvi diversi specifici accordi tra le Parti. Il personale delle Parti e gli studenti e le studentesse sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

### **Art. 8 – Coperture assicurative**

La Sede Amministrativa garantisce agli studenti e alle studentesse la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e integrazioni (nella formula Gestione per conto dello Stato). L'assicurazione vale per gli infortuni che avvengono in tutto il mondo durante l'esercizio di attività istituzionali. Per le attività al di fuori del campus, gli studenti sono coperti purché preventivamente autorizzati dal Collegio Docenti del corso di Dottorato.

La Sede Amministrativa garantisce agli studenti, alle studentesse e ai dipendenti adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica ad entrambe l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno o di rivalsa.

### **Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza e pubblicazioni**

Nel caso in cui lo studente o la studentessa, percettori della borsa finanziata o messa a disposizione da ACRONIMO, conseguano risultati degni di protezione brevettuale o di forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime normale dei risultati – sia totali che parziali – sarà quello della proprietà esclusiva a favore dell'Università Partner.

Qualora Unimib fosse contitolare dei risultati realizzati nell'ambito della presente Convenzione, si concorderà in buona fede tra UNIMIB e UPO tramite successivi accordi, la modalità di tutela e l'utilizzo degli stessi, anche ai fini dell'eventuale brevettazione e sfruttamento commerciale, resta fermo il diritto morale del Dottorando e di altri eventuali autori dell'invenzione ad essere riconosciuto/i inventore/i.

Resta, altresì, inteso che, ai sensi del D.M. 118 del 2 marzo 2023, la Parte/le Parti si impegna/impegnano a promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela della proprietà intellettuale di cui la stessa/le stesse sarà/saranno titolare/contitolari. Fatta salva la postergazione delle pubblicazioni nel caso di tutela brevettuale, le Parti si impegnano a promuovere un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open Science" e "FAIR data". In tale prospettiva, la pubblicazione dei risultati di cui UPO e UNIMIB fossero contitolari sarà preventivamente concordata tra le Parti. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal Dottorando e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l'afferenza al Dottorato di interesse nazionale in

Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati con sede UNIMIB, dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca da parte di UPO e citare gli autori in conformità alla normativa vigente

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati delle attività oggetto del presente accordo dovranno recare negli "acknowledgements" la dicitura "I risultati di questa ricerca sono stati in tutto/parte ottenuti nell'ambito del Dottorato di Interesse Nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati" (o equivalente dicitura in lingua inglese).

UNIMIB non acquisisce alcun diritto sulla proprietà intellettuale prodotta dagli studenti e dalle studentesse, percettori di borse finanziate o messe a disposizione da UPO, salvo che nei casi previsti nel paragrafo precedente.

L'Università Partner, nel rispetto di quanto riportato sopra, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività di ricerca degli studenti e delle studentesse del Dottorato di interesse nazionale in Risorse per la nuova P.A.: Persone e Dati oggetto del presente accordo e si impegna a trasmettere in via riservata e tempestiva alla Sede Amministrativa i metadati della pubblicazione non appena disponibili.

Gli studenti e le studentesse di dottorato nelle loro pubblicazioni saranno affiliati all'Università Partner che ha finanziato o messo a disposizione la borsa. UNIMIB non acquisisce alcun diritto sulla affiliazione degli studenti e le studentesse nelle loro pubblicazioni, salvo che nei casi sopra indicati.

#### **Art. 10 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata pari ad almeno tre cicli di dottorato, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 2.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo di UNIMIB.

In particolare, si precisa che:

- a) le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori;

- b) la finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;
- c) le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata;
- d) le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679;
- e) le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione);
- f) le Parti, in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 12 Informazioni confidenziali**

UNIMIB e ACRONIMO si impegnano reciprocamente alla riservatezza delle Informazioni Confidenziali, di cui verranno a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione e a garantire l'assunzione di tale obbligo da parte del dottorando.

#### **Art. 13 – Foro competente**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Milano.

#### **Art. 14 – Registrazione e spese**

Il presente Contratto è sottoscritto in forma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Per l'Università degli Studi di Milano – Bicocca,

f.to la Rettrice

Prof.ssa Giovanna Iannatuoni

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05)*

Per l'Università del Piemonte Orientale

f.to il Rettore

Prof. Gian Carlo Avanzi